

Art. 67/bis – Indicazioni tecniche per la compatibilità idraulica del progetto¹

1. Le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.
2. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne.
3. Gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e sono previste aperture – quali rampe o bocche di lupo – solo a quote superiori.

¹ Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2012, avente ad oggetto: **"Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio"**, in vigore dal 09.06.2012.